



COMUNE di PERLETTO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.22

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2019

L'anno **duemiladiciotto**, addì **ventuno**, del mese di **dicembre**, alle ore **18:30** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione **ORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA** convocazione, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
Sig. Ernesto BECCUTI	Sindaco	Sì
TEALDO Piergiuseppe	Vice Sindaco	Sì
CERUTTI Sandro	Consigliere	No giust.
DELPIANO Sara	Consigliere	Sì
GHIDONE Rita	Consigliere	Sì
GOMBA Luisella	Consigliere	Sì
PETRINI Silvia	Consigliere	Sì
REOLFI Luigi	Consigliere	Sì
REOLFI Paolo Enrico	Consigliere	Sì
ROCCA Laura	Consigliere	Sì
VOTTERO Emanuele	Consigliere	Sì
	Totale Presenti:	10
	Totale Assenti:	1

Assiste quale Segretario Comunale **Dott. Maurizio BALESTRINO**

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Sig. Ernesto BECCUTI** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale, la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto che l'IMU è disciplinata:

- dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011.

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

- la riduzione del 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Ricordato inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Evidenziato come dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota di base;

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2019 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

- a) l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un range di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- b) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;

- c) variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012);
- d) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un range di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Dato atto che questo comune, per l'anno d'imposta 2018, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 19/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato le seguenti aliquote di base (e le detrazioni) dell'imposta municipale propria:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2018

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
1	Abitazione Principale e relative pertinenze Cat. A1 – A8	0,40
2	Altri fabbricati (2° casa)	0,85
3	Aree Fabbricabili	0,85

Detrazioni d'imposta (espresse in euro)

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Detrazione d'imposta - (Euro in ragione annua)
1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (Solo per la Cat. A1 – A8)	200,00

VISTO che il Consiglio dei Ministri Straordinario del 23/01/2015 ha chiarito chi è soggetto al versamento IMU sui terreni agricoli, e che pertanto nel Comune di Perletto, essendo classificato "Montano", tutti i contribuenti sono esenti;

RICHIAMATO il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n. 15 in data 29/8/2014, per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo;

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 42 in data 15.11.2018, immediatamente eseguibile;

Richiamato:

- l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), il quale ha introdotto, per il 2014 e 2015, una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base

alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014;

Ritenuto pertanto approvare, per l'anno 2019, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
1	Abitazione Principale e relative pertinenze Cat. A1 – A8	0,40
2	Altri fabbricati (2° casa)	0,85
3	Aree Fabbricabili	0,85

Detrazioni d'imposta (espresse in euro)

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Detrazione d'imposta - (Euro in ragione annua)
1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (Solo per la Cat. A1 – A8)	200,00

Richiamato infine l'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Preso atto del parere preventivo favorevole del Segretario Comunale a sensi Artt. 49 e 147 bis del D.Lgs 18/08/2000 n° 267 in ordine alla regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento;

Preso atto del parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, a sensi Art. 49 e 147 bis -1° comma del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento;

Ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. DI CONFERMARE le seguenti Aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2019:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
1	Abitazione Principale e relative pertinenze Cat. A1 – A8	0,40
2	Altri fabbricati (2° casa)	0,85
3	Aree Fabbricabili	0,85

Detrazioni d'imposta (espresse in euro)

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Detrazione d'imposta - (Euro in ragione annua)
1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (Solo per la Cat. A1 – A8)	200,00

- Terreni agricoli esenti nei Comuni Montani;

3. DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n. 15 in data 29/8/2014, in vigore dal 1 gennaio 2014.

4. di dare atto che le aliquote e le detrazioni approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2019;

5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro i termini di cui all'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

6. di diffondere il presente atto tramite il sito web del Comune di Perletto.

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to: Sig. Ernesto BECCUTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Maurizio
BALESTRINO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

ATTESTA

Che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

Li, 14/01/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Maurizio BALESTRINO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Art. 134 T.U. D.Lgs 18/08/2000 n. 267

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal **14/01/2019** al **29/01/2019** ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (*art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000*).

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Li, 24/01/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio BALESTRINO

VISTO si esprime parere sul presente atto

Parere	Testo	Esito	Data	Il Responsabile
Regolarità contabile	(art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000 e s.m.i)	Favorevole	21/12/2018	F.to:Sig. Ernesto BECCUTI
Regolarità tecnico procedimentale	(artt. 49, c. 2, e 97, c. 4.b, del T.U. n. 267/2000 e s.m.i.)	Favorevole	21/12/2018	F.to:Dott. Maurizio BALESTRINO

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio BALESTRINO